M.M. no. 27 concernente la richiesta di revoca della risoluzione del Consiglio comunale dell'8 novembre 2021 che ha deliberato sul Messaggio municipale no. 137 del 15 aprile 2021 concernente la progettazione e realizzazione dell'autosilo del quartiere di Locarno Monti, del nuovo centro rifiuti, della nuova fermata bus, della nuova cabina di trasformazione elettrica, del nuovo ascensore e delle opere adiacenti e per la progettazione definitiva della sistemazione del Sagrato della Chiesa SS. Trinità.

Locarno, 21 marzo 2022

Al Consiglio Comunale

L o c a r n o

Gentile Signora Presidente, gentili signore, egregi signori Consiglieri Comunali,

1.
Il Messaggio Municipale no. 137 ha avuto quale oggetto la richiesta di un credito complessivo per la progettazione e realizzazione dell'autosilo del quartiere di Locarno Monti, del nuovo centro rifiuti, della nuova fermata bus, della nuova cabina di trasformazione elettrica, del nuovo ascensore e delle opere adiacenti di fr. 5'451'000.-- (iva inclusa) e per la progettazione definitiva della sistemazione del Sagrato della Chiesa SS. Trinità di fr. 60'000.-- (iva inclusa).

Il dispositivo di detto messaggio prevedeva le seguenti richieste di decisioni:

1. *è stanziato un credito complessivo di CHF 5'451'000.-- Iva inclusa per la progettazione e realizzazione dell'autosilo del quartiere di Locarno Monti, del nuovo centro rifiuti, della nuova cabina di trasformazione, del nuovo ascensore, e delle opere adiacenti;*
2. *a parziale copertura del costo per la progettazione e realizzazione dell'autosilo verrà utilizzato l'accantonamento contributi sostitutivi posteggi, conto 282.01 per un importo di CHF. 3'400'000.-- Iva inclusa;*
3. *a totale copertura della richiesta di credito, il costo di CHF 2'051'000.-- sarà iscritto al conto 503.70 "Autosili";*
4. *l'iscrizione dei pagamenti una tantum dei 22 posteggi, con iscrizione di una servitù prediale a Registro Fondiario, al conto 669.10 "altri contributi per investimenti";*
5. *è stanziato un credito complessivo di CHF 60'000.-- Iva inclusa per la progettazione di massima, progettazione definitiva e procedura d'autorizzazione del Sagrato della Chiesa SS. Trinità e Zona 30km/h;*
6. *il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 "strade e marciapiedi";*
7. *a norma dell'art. 13 cpv. 3 LOC i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.*

Il rapporto della Commissione della Gestione, a cui il messaggio è stato trasmesso per esame, ha preavvisato favorevolmente, con voto unanime dei suoi membri, il suo accoglimento integrale così come formulato dal Municipio.

In occasione della seduta di Consiglio comunale dell'8 novembre 2021, il dispositivo del MM 137 è stato approvato dal legislativo comunale con 33 voti favorevoli, 0 voti contrari e 1 astenuto, alla presenza di 34 consiglieri comunali (v. allegato 1, Estratto della pubblicazione delle risoluzioni dell'8 novembre 2021 del Consiglio comunale).

2.
Durante il periodo di pubblicazione delle risoluzioni del Consiglio comunale dell'8 novembre 2021, iniziato il 10 novembre 2021, in data 24 novembre 2021 il signor Fiorenzo Cotti, cittadino di Locarno, ha inoltrato al Consiglio di Stato un ricorso contro detta decisione del Consiglio comunale chiedendo l'accoglimento dello stesso e l'annullamento della delibera riguardante il MM 137 (v. allegato 2).

2.1.
Il ricorrente sostiene che l'opera pubblica in oggetto deve essere cofinanziata mediante il prelievo di contributi di miglioria, giusta la relativa specifica legislazione cantonale, modalità di finanziamento non trattata né prevista nel MM 137.

2.2.
Il ricorrente sostiene pure, a corollario di ciò, che "*non è pertanto corretto ed equo in effetti destinare al finanziamento dell'autosilo di Locarno Monti i contributi sostitutivi prelevati in altri scomparti. Ciò creerebbe un vantaggio speciale ai proprietari che sono all'interno di un potenziale perimetro di prelievo*".

2.3.
A mente del ricorrente, inoltre, "*non si giustifica neppure alienare a privati parcheggi pubblici. Si tratta di fatto, di un aggiramento del principio che impone di non estendere l'area edificata, di implementare i mezzi pubblici, ecc.".*

2.4.
Infine, il ricorrente sostiene che "*andrebbe preliminarmente verificato se il Consigliere comunale Bruno Bäriswyl, membro della Commissione della gestione, avrebbe dovuto astenersi e non partecipare ad alcun dibattito, né in commissione, né in plenum*".

3.
Con Risoluzione n. 1351 del 30 novembre 2021 il Municipio prendeva atto che il signor Fiorenzo Cotti aveva presentato ricorso contro la decisione del Consiglio comunale di approvare il MM 137 concernente il credito di progettazione e realizzazione dell'autosilo di Locarno Monti.
In quel frangente prendeva nota che effettivamente la sottoscrizione del rapporto della Commissione della gestione da parte del Consigliere comunale Bruno Bäriswyl, il quale aveva peraltro ricorso contro la decisione di aggiudicazione della direzione lavori ad altro concorrente ricevendo ragione, e la sua partecipazione alla discussione in sede di seduta di Consiglio comunale apparivano problematiche.
Per quanto concerneva la questione legata ai contributi di miglioria si attendeva il preavviso da parte dell'avv. Ponti Broggini, consulente esterna alla quale era stata affidata tale verifica, mentre che a riguardo della possibilità di affittare per lunga durata i posteggi confermava già che ci si sarebbe attenuti al parere emesso a suo tempo dalla SEL su tale aspetto.

Con successiva risoluzione n. 74 del 18 gennaio 2022, il Municipio ha risolto di elaborare il messaggio per la revoca della decisione del Consiglio comunale dell'8 novembre 2021.

3.1. Contributi di miglioria (Autosilo), parere giuridico esterno

A seguito del ricorso del signor Fiorenzo Cotti, il Municipio ha chiesto un parere giuridico all'avv. Lorenza Ponti Broggini, specializzata in diritto della costruzione e edilizio, espropriativo, ambientale, appalti pubblici, rapporti d'impiego, tasse e contributi vari, come pure dossier incentrati sul diritto civile e privato.
Il mandato alla stessa è stato limitato a sapere se vigeva l'obbligo di richiedere i contributi di miglioria.

Secondo il parere dell'avv. Ponti Broggini, condiviso dal Municipio, **l'Autosilo è un'opera che soggiace al prelievo di contributi di miglioria**.

"… Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è un'opera di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di principio, da essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite. In particolare, è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore rivalutante. Il fatto che delle proprietà dispongano di sufficienti posteggi privati è di per sé ininfluente e non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare; piuttosto si tratta di un elemento che assurge a fattore correttivo nell'operazione di riparto dei contributi per stabilire e differenziare l'oggettiva necessità d'uso dell'infrastruttura. …"
"*… l'opera risulta essere destinata prevalentemente ai bisogni dei residenti ed è atta a migliorare l'urbanizzazione, ampliando le facoltà di parcheggio, in un'area che altrimenti risulta sottodotata. Per i motivi appena messi in luce, a mio giudizio l'opera in discussione costituisce un elemento di urbanizzazione che soggiace al prelievo di contributi di miglioria.*
Tengo a precisare che, sebbene le domande poste fossero limitate a definire se l'autosilo sia o meno un'opera che dà origine al prelievo di contributi di miglioria, anche le ulteriori opere che verranno realizzate sono opere di urbanizzazione che soggiacciono al prelievo di tali tributi. Il nuovo lift faciliterà difatti la mobilità lenta e i nuovi spazi esterni fruibili dal pubblico, costituiscono pure un elemento di urbanizzazione che usualmente comporta l'assoggettamento alla LCM.
Viste le dimensioni dell'autosilo, che l'impianto è volto a soddisfare il fabbisogno in posteggi di un'area insediativa piuttosto ampia ma anche la domanda generata dal turismo indotto da terzi piuttosto che dalla condivisione delle aree collinari del Comune, quale è la sezione di Locarno Monti, con il resto della cittadinanza residente più a valle, si giustifica classificare l'urbanizzazione in discussione a carattere generale, per la quale la quota di prelievo a carico dei privati si situa dal 30% e il 60% della spesa determinante. Essendo pure dato un interesse generale della collettività all'opera in parola, questa è tenuta ad assumersi una fetta importante dei costi.
Tengo a precisare che la presenza di infrastrutture pregresse non è decisiva, dal momento che un vantaggio particolare è presunto non solo quando l'opera attua una prima urbanizzazione, ma anche quando migliora l'urbanizzazione secondo uno standard minimo, rispettivamente quando migliora in modo evidente la situazione generale dei fondi. Dunque, anche un fondo che già era servito può trarre vantaggio nella misura in cui ne viene migliorata l'urbanizzazione. Determinante è la situazione oggettiva del fondo, non la visione soggettiva del contribuente[1]*. Il fatto che attualmente sul mapp. 1245 RF o nelle sue immediate vicinanze vi siano già dei posteggi, che verranno soppressi e sostituiti dal nuovo autosilo, rispettivamente vi è già un'area pubblica o un punto di raccolta dei rifiuti, non è di rilievo. Il miglioramento che indurrà la*

realizzazione del nuovo autosilo ed opere annesse è importante e di sicuro rilievo, per cui eleva in modo sostanziale il livello di urbanizzazione del comparto. …"
"… Giusta l'art. 5 LCM sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare. Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto dei contributi.
Considerato che verranno creati ben 72 posteggi e vista l'importanza delle opere annesse, l'imposizione andrà estesa non solo ai fondi direttamente confinanti con il mapp. 1245 RF, ma andrà tracciato un perimetro ben più ampio, comprendendo tutti i fondi che traggono un vantaggio particolare. Proprio in considerazione del fatto che l'autosilo si configura come un'urbanizzazione generale il suo perimetro dovrà essere piuttosto esteso. Per analogia alla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo in relazione all'obbligo di formare posteggi[2]*, nell'ambito della quale è stato stabilito che in assenza di una regolamentazione esplicita l'obbligazione può essere soddisfatta anche su fondi staccati fino ad una distanza di 200 m da quello su cui sorge la costruzione che lo ingenera, tale misura può essere presa in considerazione anche per tracciare il perimetro di prelievo. Va da sé, dopo aver tracciato il perimetro in base a tale criterio, la situazione dei singoli mappali andrà valutata caso per caso, per evitare che situazioni particolari portino a concludere che malgrado che un fondo si situi entro tale raggio, per circostanza ora non determinabili non tragga alcun vantaggio particolare dall'opera."*

Precisiamo inoltre che una possibilità di esonero non risulta fattibile nella misura in cui non tutto l'investimento è coperto da contributi vari (v. art. 1 cpv. 2 LCM). Partendo dalla cifra d'investimento pari a 5.451 Mio CHF e sottraendo 1.223 Mio (affitti a lungo termine) e 3.4 Mio CHF di contributi sostitutivi, la cifra restante non coperta da contributi ammonta a CHF 823'400.-. Se sia possibile richiedere un esonero sulla quota parte non coperta da contributi non è stato fino ad oggi chiarito dalla giurisprudenza. Questo aspetto va dunque se del caso chiarito prima della presentazione del messaggio revisionato per la realizzazione dell'autosilo.

La procedura di richiesta di esonero al Consiglio di Stato necessita l'avallo del legislativo, da cui lo specifico paragrafo 2 del dispositivo del presente messaggio.

3.2. Utilizzazione del Fondo relativo ai contributi sostitutivi

Il Municipio ha già proceduto a una verifica e viene confermata la possibilità di attingere al fondo.
Negli ultimi 30 anni circa il fondo mostra la seguente evoluzione:
1992 fr. 3'674'000.-
2000 fr. 5'011'000.-
2006 fr. 5'863'000.-
2007 fr. 5'957'000.- prelevati fr. 299'999.- per acquisto azioni Ticino Parcheggi SA, società di gestione dell'Autosilo Piazza Castello
2016 fr. 6'494'000.-
2017 fr- 3'144'000.- prelevati fr. 3'700'000.- per acquisto Autosilo Largo Zorzi
2020 fr. 3'483'000.-
Gli accrediti al fondo variano annualmente fra alcune decine di migliaia di franchi fino a fr. 300'000.-. Dal punto di vista contabile, come si deduce dalla denominazione ufficiale ("accantonamento"), si tratta di un fondo generale dove confluiscono tutti i contributi sostitutivi per posteggi versati, indipendentemente dall'utente che ha versato l'importo,

persona fisica o giuridica, rispettivamente dal quartiere di provenienza. Anche l'utilizzo del fondo non sottostà a nessun vincolo ad esempio geografico (quartiere) o infrastrutturale (per singola opera). Oltre ad essere una questione di concetto del fondo, non risulterebbe praticabile dal punto di vista tecnico-pratico. Sarebbe un po' come suddividere le imposte incassate per categoria e/o zona di provenienza e poi destinarle tramite le spese utilizzando dei criteri (quali?) di suddivisione.

La scelta di utilizzare l'importo di 3.4 mio per l'autosilo ai Monti, dal punto di vista contabile, ha un effetto calmieratore sul debito pubblico (debiti + accantonamenti – beni patrimoniali). Ovviamente, in futuro, qualora il fondo dovesse essere azzerato, eventuali nuovi investimenti in quest'ambito avranno un impatto netto sul debito pubblico.

Nel caso di utilizzo del fondo vi è un effetto quindi di riduzione degli ammortamenti contabili, poiché l'importo totale presente a bilancio da ammortizzare è minore; invece non vi è nessuna conseguenza sul costo di interessi poiché la necessità di liquidità rimane invariata.

3.3. Alienazione parcheggi pubblici a privati

Il Municipio conferma la possibilità di affittare per lunga durata i posteggi, supportato dal parere emesso a suo tempo dalla SEL e che indicava quanto segue:
"… ricordando come sempre che le nostre indicazioni non pregiudicano il giudizio delle istanze superiori eventualmente adite.
La questione riguardava la trattazione – a livello di trafila decisionale e contabile – della parte dell'autosilo che verrebbe destinata a (duraturo) uso privato, previa costituzione di una servitù prediale. Di rilievo:
– non è in discussione un declassamento di un bene da amministrativo a patrimoniale. Si tratta infatti di un'operazione ex novo: la destinazione ad uso privato del piano - rispetto alla rimanente parte dell'infrastruttura - è stabilita sin dall'inizio al momento delle decisioni fondamentali del CC sull'infrastruttura.
– È conseguentemente necessario un preciso e articolato punto di dispositivo di risoluzione di CC in cui si determini in modo chiaro la destinazione ad uso privato del piano, con tutte le relative condizioni e conseguenze (vedi contenuti del contratto di costituzione della servitù prediale). Con questa decisione del Legislativo, la parte dell'infrastruttura in questione è destinata da subito a tale scopo; tecnicamente la stessa avrebbe le finalità di un bene patrimoniale.
– Tuttavia dal profilo contabile – anche dopo un consulto con colleghi degli altri Cantoni – sembra più corretto trattare l'insieme dell'opera secondo la sua natura preponderante, ovvero come bene amministrativo. Ciò anche perché, lo scorporo di una parte quale bene patrimoniale, porrebbe qualche problema a livello di valutazione periodica dello stesso, secondo le regole del nuovo sistema contabile (MCA2). In sunto, l'investimento verrebbe iscritto nei beni amministrativi con valore del costo di costruzione al netto dell'importo versato dai privati quale indennità per la servitù prediale, poi ammortizzato secondo norma (tasso 2,5% - 3%, art. 17 cpv. 2 lett. g RGFCC)."

3.4. Situazione del Consigliere comunale Bruno Bäriswyl

Ritenuta la posizione del signor Bruno Bäriswyl, quale partecipante e deliberatario finale al concorso su invito per la direzione lavori dell'autosilo (iniziato il 28 gennaio 2021), e visto il principio di cui all'art. 32 LOC e sviluppi dottrinali (*V. E. Ratti, Il Comune, vol I e IV al tema "Collisione"*), a fronte della firma dello stesso quale Consigliere comunale sul rapporto commissionale del 6 settembre 2021 e della sua partecipazione attiva alle discussioni in legislativo dell'8 novembre 2021, si attesta una inequivocabile situazione di collisione ai sensi della LOC art. 32.

Questo fatto, da solo, è tra l'altro sufficiente per giustificare la richiesta di revoca della decisione.

Beninteso, si impone l'astensione del signor Bruno Bäriswyl nel corso dei prossimi lavori commissionali e discussioni e decisioni del Consiglio comunale sia sul presente messaggio, sia su quello successivo in modifica del MM 137.

4. Procedere

4.1. Revoca della decisione del CC sul MM 137

Il Consiglio comunale ha già deliberato sul MM 137 nella seduta dell'8 novembre 2021.

Pertanto il Municipio non può più revocare il detto MM, mentre è il Consiglio comunale che può decidere se revocare o meno la propria decisione.

In previsione della prossima decisione del Consiglio comunale sul presente messaggio e la sua successiva crescita in giudicato, è stato chiesto e ottenuto, d'accordo la parte ricorrente, la sospensione della procedura ricorsuale presso il Consiglio di Stato, per il momento fino al 30 aprile 2022 (v. allegato 3).

La revoca della decisione del Consiglio comunale è possibile nel nostro caso, tenuto conto che non ha dispiegato effetti nei confronti di terzi, procedendo come segue:

- La proposta di revoca deve figurare all'ordine del giorno come trattanda, pertanto accompagnata da un MM, in cui vengono esposti i motivi per cui si chiede la revoca, e relativo rapporto commissionale;

- La decisione di revoca deve essere presa a maggioranza assoluta dei membri (21 almeno su 40).

Se il Consiglio comunale, pronunciandosi sul presente messaggio e previo rapporto commissionale, deciderà formalmente di non revocare la sua decisione, sarà il Consiglio di Stato (e, se adite, anche le seguenti istanze superiori) a pronunciarsi a seguito del ricorso pendente.
Date le premesse esposte sopra, il ricorso verrà probabilmente accolto per quanto riguarda l'assenza di richiesta di prelievo di contributi di miglioria e il coinvolgimento del Consigliere comunale Bruno Bäriswyl nell'iter di approvazione del MM 137.

Se il Consiglio comunale, pronunciandosi sul presente messaggio e previo rapporto commissionale, deciderà formalmente di revocare la sua decisione, seguirà da parte del Municipio la presentazione di un nuovo messaggio con sostituzione di parte delle proposte già contenute in quello n. 137 e meglio come si indica al punto seguente.

4.2. Nuova decisione del Consiglio comunale

Il Municipio allestisce un nuovo MM in modifica di quanto richiesto con il MM 137 e che verrà sottoposto per accettazione al CC. Le proposte sostitutive contenute nel nuovo MM, in particolare tenendo conto della necessità di richiedere dei contributi di miglioria, potranno essere attuate solo nel caso in cui la revoca della precedente deliberazione del CC sul MM 137 viene accolta e sia cresciuta in giudicato.

In considerazione dei motivi sopra indicati ai paragrafi 3.1. e 3.4. il Municipio presenta pertanto il presente messaggio con la richiesta al Consiglio comunale di decidere la revoca del messaggio municipale no. 137 del 15 aprile 2021.

Sulla scorta di quanto esposto precedentemente, il Municipio vi invita a risolvere:

1.
E' revocata la risoluzione del Consiglio comunale dell'8 novembre 2021 che ha deliberato sul Messaggio municipale no. 137 del 15 aprile 2021 concernente la progettazione e realizzazione dell'autosilo del quartiere di Locarno Monti, del nuovo centro rifiuti, della nuova fermata bus, della nuova cabina di trasformazione elettrica, del nuovo ascensore e delle opere adiacenti e per la progettazione definitiva della sistemazione del Sagrato della Chiesa SS. Trinità.

2.
Il Municipio è incaricato di verificare tramite specifica richiesta al Consiglio di Stato la possibilità di esonero dall'imposizione dei contributi di miglioria giusta l'art. 1 cpv. 2 della Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990.
La relativa decisione del Consiglio di Stato dovrà essere considerata nelle richieste di cui al prossimo messaggio municipale sostitutivo del messaggio n. 137 del 15 aprile 2021.

Con la massima stima,

Per il Municipio

Il Sindaco:	Il Segretario:
ing. Alain Scherrer	avv. Marco Gerosa

Allegati:
- 1 – Estratto pubblicazione delle risoluzioni 8 novembre 2021 del Consiglio comunale;
- 2 – Intimazione Ricorso 24 novembre 2021 del signor Fiorenzo Cotti;
- 3 – Decreto Servizio Ricorsi Consiglio di Stato di sospensione procedura.

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della gestione.

Città
di Locarno Municipio

Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 756 32 61
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. **Albo** Locarno, 10 novembre 2021

ESTRATTO DELLA

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC)

Il ***CONSIGLIO COMUNALE***, nella seduta dell'8 novembre 2021, ha:

1. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 13 settembre 2021;

2. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali:

M.M. no. 137 del 15 aprile 2021 concernente la richiesta di un credito complessivo per la progettazione e realizzazione dell'autosilo del quartiere di Locarno Monti, del nuovo centro rifiuti, della nuova fermata bus, della nuova cabina di trasformazione elettrica, del nuovo ascensore e delle opere adiacenti di fr. 5'451'000.-- (iva inclusa) e per la progettazione definitiva della sistemazione del Sagrato della Chiesa SS. Trinità di fr. 60'000.-- (iva inclusa).

1. è stanziato un credito complessivo di CHF 5'451'000.-- Iva inclusa per la progettazione e realizzazione dell'autosilo del quartiere di Locarno Monti, del nuovo centro rifiuti, della nuova cabina di trasformazione, del nuovo ascensore, e delle opere adiacenti;

2. a parziale copertura del costo per la progettazione e realizzazione dell'autosilo verrà utilizzato l'accantonamento contributi sostitutivi posteggi, conto 282.01 per un importo di CHF 3'400'000.-- Iva inclusa;

3. a totale copertura della richiesta di credito, il costo di CHF 2'051'000.-- sarà iscritto al conto 503.70 "Autosili";

4. l'iscrizione dei pagamenti una tantum dei 22 posteggi, con iscrizione di una servitù prediale a Registro Fondiario, al conto 669.10 "altri contributi per investimenti";

5. è stanziato un credito complessivo di CHF 60'000.-- Iva inclusa per la progettazione di massima, progettazione definitiva e procedura d'autorizzazione del Sagrato della Chiesa SS. Trinità e Zona 30km/h;

6. il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 "strade e marciapiedi";

7. a norma dell'art. 13 cpv. 3 LOC i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di due anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.

…omissis…

Termini di ricorso:

Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (artt. 74 e 208 LOC).

Referendum:

Per le risoluzioni del Consiglio comunale per le quali la legge prevede il referendum, i termini sono regolati dall'art. 75 LOC (dal 1 marzo 2021 il termine per l'esercizio del diritto di referendum giusta l'art. 75 cpv. 3 LOC è stato allungato da 45 a 60 giorni).

Pubblicazione all'albo comunale a far capo dal 10 novembre 2021.

La Presidente del Consiglio comunale

Rosanna Camponovo
(firmato all'originale)

Per estratto conforme:

UFFICIO GIURIDICO

avv. Nicola Snider
(firmato all'originale)

Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 30 28
fax +41 91 814 44 16
e-mail can-srcs@ti.ch
web www.ti.ch/can

persona incaricata

MUNICIPIO di LOCARNO

R 26 NOV. 2021

trasmesso a
GIUDICATURE
DI
MUNICIPIO

Repubblica e Cantone Ticino

Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato
6501 Bellinzona

Intimazione ricorso

RACCOMANDATA
Comune di Locarno
rappresentato dal Municipio
6600 Locarno

Bellinzona 25 novembre 2021

Incarto n. PUB.2021.205

Ricorso al Consiglio di Stato **24 novembre 2021**

Cotti Fiorenzo Locarno

Decisione CC - MM 137-2021 - richiesta di credito per la progettazione e realizzazione dell'autosilo del quartiere di Locarno Monti

Egregi Signori,

il ricorso è intimato a:

Comune di Locarno rappresentato dal Municipio, 6600 Locarno
Presidente del CC di Locarno tramite il Municipio di Locarno, 6600 Locarno

In applicazione dell'art. 73 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), viene assegnato un termine di **30 (trenta) giorni** dalla notifica della presente per la presentazione della risposta **(in 3 copie)**, con l'avvertenza che se essa non viene presentata nel termine assegnato, il diritto alla risposta si estingue (art. 73 cpv. 3 LPAmm).

Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 71 LPAmm).

Inoltre si invita:
Comune di Locarno rappresentato dal Municipio
Presidente del CC di Locarno tramite il Municipio di Locarno
a trasmettere l'incarto completo (con la numerazione dei documenti prodotti).

Con distinti saluti.

SERVIZIO DEI RICORSI
DEL CONSIGLIO DI STATO

Allegato:
- citato

6604 Locarno R-Inl
98.40.332513.00002509

Eigenmann Associés

FIORENZO COTTI
Eigenmann Associés
Avvocato e notaio
Specialista FSA in diritto edilizio e immobiliare
Mediatore FSA

Raccomandata
Consiglio di Stato
Servizio dei ricorsi
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

Locarno, 24 novembre 2021

Ricorso contro la delibera del Consiglio Comunale di Locarno dell'8 novembre 2021, avente per oggetto il MM 137 e, meglio, la richiesta di un credito complessivo per la progettazione dell'autosilo di Locarno Monti

Egregio Signor Direttore
Gentili Colleghe/i

Il sottoscritto è cittadino di Locarno.

Il Messaggio Municipale e la conseguente delibera hanno oggetto un'opera pubblica che, per dottrina e giurisprudenza, dovrebbe essere cofinanziata mediante il prelievo di contributi di miglioria (cfr. Sentenza TCA 18.11.2008, inc. 30.2006.19).

Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di osservare quanto segue nella sentenza 52.2012.27 del 31 gennaio 2013 consid. 2:

> *2.1. Secondo l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1), il Cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall'imposizione qualora il finanziamento dell'opera è adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM). Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCM), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c).*
> *Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Per quanto riguarda il vantaggio particolare ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCM, esso è presunto quando l'opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l'urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM). In questo senso, la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi sono opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite (STA 52.2006.110*

del 14 novembre 2006 consid. 2). In particolare, la pavimentazione di una strada inserita nel piano viario comunale quale strada di servizio, precedentemente in terra battuta, in quanto opera destinata a durare nel tempo e finalizzata a rendere il transito più sicuro, agevole e spedito, comporta un sicuro miglioramento rispetto alla situazione precedente, tale che non si può più parlare di opera di manutenzione, nemmeno straordinaria (STA 52.1997.295 del 3 marzo 1998 consid. 3). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCM); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCM). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCM). Per le altre opere la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCM).

2.2. Il principio dell'imposizione come pure il piano di finanziamento di un'opera pubblica e la quota imponibile del relativo intervento sono decisi dal legislativo comunale (ovvero dall'assemblea o dal consiglio comunale; cfr. art. 13 lett. g e 42 cpv. 1 e 2 LOC). A quest'ultimo spetta dunque il compito di pronunciarsi unicamente sul principio e sulla percentuale di prelievo dei contributi. Tutti gli altri aspetti inerenti al calcolo dei contributi da prelevare devono invece essere risolti dal municipio attraverso l'elaborazione del relativo prospetto. In tale ambito, oltre a stabilire nel piano del perimetro la porzione di territorio per la quale l'opera è principalmente destinata o a cui si estendono effetti particolari, quest'ultimo organo è pure tenuto a stabilire la spesa determinante da finanziare mediante contributi di miglioria (art. 6 LCM), ciò che necessariamente gli impone di pronunciarsi in merito agli interventi che devono essere presi in considerazione ai fini dell'imposizione (STA 52.2009.321-351 del 15 dicembre 2009 consid. 5.2, 52.2006.110 del 14 novembre 2006 consid. 2 e 52.98.00303 del 23 giugno 1999 consid. 2 e rinvii ivi citati).

2.3. Giova inoltre ricordare che il comune ticinese dispone di una grande libertà nell'ambito dell'applicazione della LCM, che gli è affidata dal legislatore cantonale, e pertanto di autonomia protetta. Questa prerogativa non solleva però il comune dall'obbligo di interpretare ed applicare correttamente le definizioni e le disposizioni contenute nella legislazione cantonale. In sostanza, il comune ticinese non dispone di libertà di decisione quando si tratta di determinare il principio (obbligo) dell'imposizione dei contributi di miglioria e la natura dell'opera di urbanizzazione che ne sta alla base. Una volta assodati tali elementi, esso acquista invece un ragguardevole margine di manovra nel fissare la percentuale di imposizione (STA 52.2006.110 del 14 novembre 2006 consid. 3 e rinvii ivi citati)."

Il Tribunale dell'espropriazione, in una Sentenza datata 18 novembre 2008 (inc. 30.2006.19), considera:

2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l'opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l'urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).
Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è un'opera di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di principio, da essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d'équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).

In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore rivalutante. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in prossimità dell'abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità irrinunciabili anche per l'acquisto o l'affitto di edifici nei nuclei di villaggio dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.3).

Non risulta né dal Messaggio municipale, né da altro documento che sia stato chiesto l'esonero dal pagare i contributi. E dubitiamo che il finanziamento dell'autosilo possa essere garantito da altri tributi.

Non è pertanto corretto ed equo in effetti destinare al finanziamento dell'autosilo di Locarno Monti i contributi sostitutivi prelevati in altri comparti. Ciò creerebbe un vantaggio speciale ai proprietari che sono all'interno di un potenziale perimetro di prelievo.

Il sottoscritto, ricorrente, pertanto, non tollererà la richiesta di un eventuale esonero.

A mente del sottoscritto, inoltre, non si giustifica neppure di alienare a privati parcheggi pubblici. Si tratta, di fatto, di un aggiramento del principio che impone di non estendere l'area edificata, di implementare i mezzi pubblici, ecc..

I privati che sono sprovvisti di parcheggi o rinunciano ai parcheggi oppure li affittano, a condizioni mercato (o eventualmente di favore, in caso di effettiva carenza), per tutto il tempo necessario (terminata la necessità, i proprietari, li rimettono a disposizione del pubblico). La presunta penuria di parcheggi è stata risolta, in alcune zone, con la messa a disposizione delle zone blu, a pagamento. Zone blu che sostanzialmente sono utilizzate, nelle ore notturne, da domiciliati, che per necessità di lavoro devono fare

capo al veicolo privato e non hanno un parcheggio. Cessato il bisogno contingente e durante le ore diurne, l'area di parcheggio torna ad essere utilizzata da visitatori, residenti e turisti.

A questa stregua la Città di Locarno sarà tenuta ad affittare a lungo termine i parcheggi al lato delle strade. L'ente pubblico non può e non deve sostituirsi al privato. Per contro può supplire bisogni contingenti.

Lo schema di finanziamento va rivisto, iniziando dal prelievo dei contributi di miglioria.

Questa è l'unica scelta proponibile per un parcheggio pubblico, rispettosa dei principi moderni della pianificazione del territorio. I parcheggi pubblici sono da destinare al pubblico.

A prescindere dalle motivazioni che precedono, andrebbe preliminarmente verificato se il Consigliere comunale Bruno Bäriswil, membro della Commissione della gestione, avrebbe dovuto astenersi e non partecipare ad alcun dibattito, né in commissione, né in plenum.

Per questi fatti e motivi, riservato ogni più ampio approfondimento in corso di procedura, il ricorso va accolto e la delibera 2 annullata.

Con ogni ossequio.

avv. Fiorenzo COTTI

Allegato: Pubblicazione 10.11.2021 delle risoluzioni del Consiglio Comunale di Locarno;

Incarto	Decreto		Bellinzona
PUB.2021.205	n. 30	SM/MD	25 gennaio 2022

MUNICIPIO di LOCARNO

Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 30 28
fax +41 91 814 44 16
e-mail can-srcs@ti.ch
web www.ti.ch/can

R 28 GEN. 2022

trasmesso a GIURISIG-SNIDER DLT

Repubblica e Cantone Ticino

Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato

richiamato il ricorso 24 novembre 2021 del Avvocato **Cotti Fiorenzo,** Locarno contro la decisione 10 novembre 2021 del CC di Locarno relativa al MM 137-2021, richiesta di credito per la progettazione e realizzazione dell'autosilo del quartiere di Locarno Monti;

preso atto che con scritto 24 gennaio 2022, il Municipio di Locarno chiede la sospensione della procedura;

vista la LPAmm, nonché ogni altra norma in concreto applicabile,

decreta:

1. La procedura è sospesa fino al **30 aprile 2022**.

2. La procedura, la cui riattivazione potrà essere preventivamente richiesta ad istanza di parte, sarà in ogni caso riattivata d'ufficio alla scadenza del predetto termine.

3. Intimazione: (per invio raccomandato)
   - all'Avvocato Cotti Fiorenzo, via Franzoni 29, 6600 Locarno (allegato scritto 24 gennaio 2022);
   - al Comune di Locarno rappresentato dal Municipio, 6600 Locarno;
   - alla Presidente del CC di Locarno tramite il Municipio di Locarno, 6600 Locarno (allegato scritto 24 gennaio 2022).

SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Direttore:
Avv. S. Mossi

La Segretaria:
C. Andreoletti Pasetti